

Decreto Ministeriale del 17/02/2006
Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco.

Doc. **406H17FE.002** di Origine Nazionale
emanato/a da: **Ministro delle Politiche Agricole e Forestali**
e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 57 del 09/03/2006**

riguardante:

SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Etichettatura di alimenti e bevande
SOSTANZE ALIMENTARI - Alimenti di origine vegetale - Conserve alimentari vegetali

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

[Art. 1. - Luogo di origine](#)

[Art. 2. - Entrata in vigore](#)

- § -

NOTE

Premesse: così corrette mediante avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2006.

- § -

TESTO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute ed il Ministro per le politiche comunitarie in data 23 settembre 2005 relativo alla disciplina della passata di pomodoro;

Considerato che la passata di pomodoro è un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco;

Ritenuta la necessità di definire l'origine del pomodoro fresco impiegato al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore;

Ritenuto che l'indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del

pomodoro;

Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi della direttiva [98/34/CE](#) e [2000/13/CE](#);

Decreta:

Art. 1. - Luogo di origine

1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal decreto ministeriale citato nelle premesse, deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.
2. Il riferimento di cui al comma 1 puo' essere realizzato indicando:
 - a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure;
 - b) lo Stato ove il pomodoro fresco e' stato coltivato.

Art. 2. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.
 2. I prodotti etichettati fino al 15 giugno 2006 senza l'indicazione di cui all'art. 1, possono essere venduti fino al 31 dicembre 2007.
-